



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
« Seconda Commissione Permanente »
Lavoro, cultura, formazione professionale, istruzione, beni e attività
culturali, identità linguistiche, informazione
IL PRESIDENTE



PROT. 3660/2025

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Sesta Commissione Permanente
Salute, politiche sociali, personale delle ASL, igiene veterinaria, attività
sportive, alimentazione, emigrazione e immigrazione
IL PRESIDENTE

02 APR. 2025

All'Onorevole Presidente
del Consiglio
SEDE

OGGETTO: Risoluzione sulla necessità di impartire nuovi indirizzi per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario del comparto sanità assunto durante l'emergenza COVID-19 e di effettuare la ricognizione degli eventuali ulteriori soggetti che abbiano maturato i requisiti per la stabilizzazione ai sensi della normativa statale e regionale in materia, ai fini dell'attivazione di nuove procedure di stabilizzazione

Si trasmette alla S.V. On.le, per gli opportuni adempimenti, la risoluzione approvata all'unanimità nella seduta congiunta delle Commissioni permanenti Seconda e Sesta del 1° aprile 2025, ai sensi del comma 2 dell'articolo 51 del Regolamento interno.

Distinti saluti

– Camilla Gerolama Soru –

– Carla Fundoni –

SECONDA E SESTA COMMISSIONI PERMANENTI

(Lavoro, cultura, formazione professionale, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche, informazione)

(Salute, politiche sociali, personale delle ASL, igiene veterinaria, attività sportive, alimentazione, emigrazione e immigrazione)

RISOLUZIONE

n. 3

sulla necessità di impartire nuovi indirizzi per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario del comparto sanità assunto durante l'emergenza COVID-19 e di effettuare la ricognizione degli eventuali ulteriori soggetti che abbiano maturato i requisiti per la stabilizzazione ai sensi della normativa statale e regionale in materia, ai fini dell'attivazione di nuove procedure di stabilizzazione.

Le Commissioni permanenti Seconda e Sesta del Consiglio regionale,

Premesso che

- L'art. 1, comma 268, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha consentito agli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale sanitario e sociosanitario assunto a tempo determinato mediante procedura concorsuale, anche se non più in servizio, che abbia maturato almeno 18 mesi di lavoro (anche non continuativi), di cui almeno 6 nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022;

- La Regione Sardegna ha recepito tale normativa con l'art. 1, comma 2, della legge regionale 6 luglio 2022, n. 11, stabilendo l'obbligatorietà per gli enti del SSR di attivare le procedure di stabilizzazione per il personale che abbia prestato servizio con contratti a termine durante l'emergenza COVID-19;

- Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (art. 4, comma 9-quinquiesdecies, come modificato dall'art. 4, comma 3-ter, D.L. n. 202/2024, e comma 9-septiesdecies), ha successivamente modificato il quadro normativo, prevedendo:

- la proroga, al 31 dicembre 2025, del termine per il conseguimento dei requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione;
- l'estensione della procedura di stabilizzazione anche al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, anche qualora non più in servizio, reclutato anche con forme di lavoro flessibile, previo espletamento di procedura selettiva;

Vista

- la deliberazione n. 20/75 del 30 giugno 2022, con cui la Giunta regionale ha fornito gli indirizzi relativi alle procedure di stabilizzazione, stabilendo il limite massimo del 50% del fabbisogno del personale (PTFP) per le assunzioni tramite queste procedure, ad eccezione del personale già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in quanto già facente parte della dotazione organica e pertanto non configurandosi quale nuova assunzione;
- la deliberazione n. 7/14 del 28 febbraio 2023, che ha richiamato la precedente deliberazione e fornito al contempo alcuni indirizzi interpretativi relativi alla stessa;

Verificato che

- il legislatore regionale ha individuato successivamente (articolo 36 della legge regionale del 23 ottobre del 2023, n. 9) "nuovi" criteri di priorità per l'assunzione del personale del comparto sanità, prevedendo l'attivazione *in primis* delle procedure di mobilità, in secondo luogo lo scorrimento delle graduatorie della stabilizzazione e infine di quelle concorsuali vigenti, superando, quindi, con una disposizione normativa, il precedente limite del 50% delle assunzioni previsto dalla delibera di Giunta;

Considerato che

- come affermato dal Consiglio di Stato Sez. V (sentenza n. 7780/2022), l'indizione di nuove procedure concorsuali, in luogo dello scorrimento di graduatorie vigenti, rientra nella discrezionalità dell'ente pubblico, ma richiede una specifica motivazione e che la legislazione vigente "esprime una tendenziale preferenza per il consolidamento di posizioni lavorative interne o comunque per la valorizzazione delle professionalità acquisite rispetto allo scorrimento di graduatorie scaturenti da procedure concorsuali";

Rilevato che

- ARES ha indetto, in applicazione della sopra richiamata normativa, numerose procedure di stabilizzazione del personale precario del comparto sanità (periodo COVID), per l'assunzione a tempo indeterminato nei diversi profili professionali e presso le diverse ASL del territorio regionale, sia per i profili stabilizzabili senza previo esperimento di prove selettive (appartenenti al ruolo sanitario e socio-sanitario), sia per quelli per cui è necessaria una procedura selettiva (personale del ruolo dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale);
- ARES ha nel contempo indetto diverse procedure concorsuali "ordinarie" per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto sanitario, e proceduto allo scorrimento di un numero considerevole di idonei;

Riscontrato che

- In alcune realtà del sistema sanitario regionale si è verificata la contemporanea esistenza di graduatorie derivanti da procedure concorsuali ordinarie e da procedure di stabilizzazione, riferite al medesimo profilo professionale, e tali situazioni impongono la necessità di chiarire i criteri e le priorità di utilizzo delle graduatorie stesse, al fine di garantire la coerenza con la normativa vigente e la tutela delle professionalità maturate all'interno del sistema;

- In particolare, nel caso degli operatori socio-sanitari (OSS) della ASL 8 di Cagliari:

- ARES ha indetto una procedura concorsuale ordinaria – con Determinazione dirigenziale n. 3283 del 03 novembre 2022 - per l'assunzione di 57 OSS, di cui 5 destinati espressamente alla ASL di Cagliari, e, successivamente, da tale graduatoria si è proceduto a numerosi scorrimenti, arrivando all'assunzione di oltre 100 unità complessive a livello regionale;
- In parallelo, ARES ha avviato – con Determinazione dirigenziale n. 1614 del 30 maggio 2023 – la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021, per la copertura di 80 posti da OSS nella medesima ASL;
- La graduatoria relativa alla procedura di stabilizzazione non risulta tuttora esaurita, nonostante l'ASL abbia continuato ad attingere dalla graduatoria del concorso ordinario per coprire i posti vacanti in organico;

Atteso che

- questa sovrapposizione tra graduatorie in corso di validità, aventi natura e finalità diverse, comporta che numerosi idonei alla stabilizzazione siano ancora in attesa di assunzione mentre si è dato corso all'assunzione di personale dalla graduatoria ordinaria;

Ritenuto che

- risulta urgente la necessità di chiarire l'ordine di priorità nell'utilizzo di queste graduatorie, in riferimento a tutte le situazioni analoghe nell'ambito del SSR, alla luce delle disposizioni normative e giurisprudenziali vigenti;

Valutato che

- alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 198/2022, è opportuno effettuare una ricognizione a livello regionale per individuare eventuali ulteriori soggetti che abbiano maturato i requisiti per la stabilizzazione dopo la conclusione delle precedenti procedure;

Ritenuto infine che

- vadano privilegiate soluzioni occupazionali stabili evitando la creazione di nuovo precariato mediante il ricorso a forme contrattuali quali la somministrazione di lavoro;

IMPEGNANO L'ASSESSORE DELLA SANITA' E L'ASSESSORE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

1) A modificare, nel termine di 15 giorni, gli indirizzi impartiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 20/75 del 30 giugno 2022, affinché le aziende sanitarie di tutto il territorio regionale, in relazione a tutti i profili professionali interessati dalle stabilizzazioni in argomento, e con gli eventuali opportuni adeguamenti del piano triennale del fabbisogno (PTFP), applichino prioritariamente lo scorrimento delle graduatorie di stabilizzazione esistenti nel rispetto della normativa vigente;

2) ad effettuare, nel termine di 30 giorni, una ricognizione finalizzata a individuare i soggetti, anche se non più in servizio, che abbiano maturato i requisiti per la stabilizzazione a seguito della modifica dell'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021 da parte del decreto

legge n. 198/2022, ai fini dell'attivazione tempestiva, nei limiti di spesa consentiti e in coerenza con il PTFP, di procedure di stabilizzazione a favore di tali soggetti;

3) ad impartire direttive alle aziende sanitarie del territorio regionale volte ad evitare il ricorso a forme contrattuali, quali la somministrazione di lavoro, che determinino la creazione di nuovo precariato.